



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Nell'interesse del **Comune di Lercara Friddi**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, C.F./P.IVA 00627950827, con sede ivi, in Piazza Abate Romano, 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ribaudo, C.F. RBDGPP68P01G273N, giusta deliberazione di G.M. 162 del 24/10/2022, nonché giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine allegato alla busta contenente il presente atto, ed elettivamente domiciliato per tutti gli effetti di legge presso lo Studio legale Ribaudo, sito in Roma, nella Via Alberico II n. 35, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 o agli indirizzi PEC: Giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it;

- Ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, nella Via dei Portoghesi n. 12;

- **Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, nella Via dei Portoghesi n. 12;

- **Resistente** -

NEI CONFRONTI DI

- del **Comune di San Biagio Platani**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Corso Umberto I, 105, 92020 - San Biagio Platani (AG);

- **Controinteressata** -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della nota del Ministero dell'Istruzione prot. m pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0068478.08-08-2022, quale formale Provvedimento di Comunicazione di esclusione dalla procedura di cui al D.M. 343 del 2 dicembre 2021 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense "finanziato

dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP:
F81B22000930006, con il quale il Ministero
dell'Istruzione ha comunicato all'ente ricorrente
che "Con riferimento alla graduatoria pubblicata in data 8 giugno 2022 relativa al finanziamento indicato in oggetto si rappresenta che codesto ente locale, inserito con riserva, all'esito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di candidatura, non ha riscontrato positivamente quanto richiesto da questa Unità di missione al fine di verificare la definitiva conformità tra il progetto candidato e le prescrizioni dell'avviso pubblico e, pertanto, non è stato possibile sciogliere la riserva.

L'intervento è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'avviso pubblico, poiché non rispetta quanto previsto dall'art. 4, comma 1, in merito alla proprietà pubblica dell'area.

L'area di pertinenza scolastica interessata dall'intervento non è, infatti, nella piena titolarità dell'ente richiedente, in quanto, così come si evince dalla visura catastale trasmessa nei chiarimenti, lo stesso risulta possessore del solo diritto di livellario, ma non è proprietario come richiesto nell'avviso pubblico.

Alla luce di quanto esposto, con la presente si dichiara che l'intervento CUP: F81B22000930006 è escluso dalla procedura indicata in oggetto per

manca nza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti espressamente dall'avviso pubblico.";

- ove occorra e possa della graduatoria pubblicata in data 08.06.2022 relativa al finanziamento sopra individuato, nella quale il Comune di Lercara Friddi è stato inserito con riserva in vista delle verifiche da effettuarsi sulle dichiarazioni rese in sede di candidatura ed in particolare dell'"Allegato 15 - Avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU Graduatoria Regione Sicilia";

- ove occorra e possa, della nota del Ministero prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0055361.27-06-2022, trasmessa all'ente in pari data, avente ad oggetto la "comunicazione di comprova dei requisiti dichiarati ai fini dello svolgimento della riserva";

- ove occorra e possa della nota prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0032107.12-05-2022, di richiesta urgente di chiarimenti;

- ove occorra dell'art.5, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 4, comma 1, dell'avviso pubblico per la presentazione delle proposte;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

Con Avviso pubblico n. 48038 del 2 dicembre 2021 (*all. 5*) - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", il Ministero dell'Istruzione ha bandito la procedura per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, utilizzando i finanziamenti erogati nell'ambito del PNRR.

L'avviso ha il fine di aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti.

Le candidature dovevano essere presentate entro il 28 febbraio 2022, termine prorogato con nota prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0070386.19-08-2022 all'8 settembre 2022.

Con domanda inoltrata in data 25/02/2022 (*all. 6 e relativi sub.*), alla quale veniva assegnato codice CUPF81B22000930006, il Comune di Lercara Friddi partecipava al suddetto avviso pubblico chiedendo l'importo di € 557.000,00 per eseguire opere di nuova costruzione relative alla mensa scolastica presso l'Istituto Comprensivo A. Giordano.

L'Amministrazione resistente, esaminate le domande, con nota **prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0032107.12-05-2022** (all. 4) sollevava taluni ostacoli all'erogazione del finanziamento e richiedeva pertanto appositi chiarimenti e, più in particolare, con riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità.

Con **nota prot. n. 1194 del 19.05.2022** (all. 7) l'ente puntualmente forniva i chiarimenti richiesti e nello specifico:

1) trasmetteva la scheda di sintesi della verifica sismica dell'edificio scolastico;

2) evidenziava che anche **se trattasi di nuova costruzione in realtà trattasi di ampliamento di un edificio scolastico esistente** avente il seguente codice ARES 0820451866 e che per quanto riguarda l'art.5 comma 1 lettera d), i limiti di costo vengono rispettati in quanto l'intervento, come riportato nell'allegato n.2 (scheda tecnica di progetto) in quanto il costo a ma. e di €1.996,27 (€557.000,00/mq.279,02) inferiore ad €2.000,00. Inoltre precisava che l'immobile è stato ultimato nell'anno 1969 e pertanto non necessitava della verifica dell'interesse culturale.

3) dichiarava altresì che le superfici di progetto sono ampiamente rispettate in considerazione del fatto che la mensa sarà articolata su due turni al fine di ottimizzare al meglio sia la gestione che

i consumi energetici, pertanto la superficie da rispettare risulta $\text{mq.} 352.70/2 = \text{mq.} 176,35$ di lunga inferiore ai $\text{mq.} 279,02$ previsti in progetto. Infatti, tali sono i parametri relativi alle tabelle n.5. n.6 e n.7 allegate al D.M.18/12/1975. Veniva altresì allegata la planimetria con le tabelle dei parametri da rispettare di cui al punto g) della scheda tecnica di progetto.

4) veniva allegato altresì il certificato di destinazione urbanistica con allegato stralcio del PRG ove si evidenzia la destinazione della zona ad impianti e attrezzature collettive (scuole).

5) si evidenziava che il rispetto dei massimali previsti è stato fatto nella tav.1g dei documenti allegati alla proposta di cui al punto 14 dell'allegato 2 "Scheda tecnica di progetto", che veniva comunque allegata.

In ossequio a quanto richiesto nei chiarimenti, si allegava altresì il quadro economico esplicitando le singole voci e l'IVA per ciascuna voce.

6) infine, si trasmetteva come allegato la Visura e stralcio catastale per la dimostrazione della proprietà dell'immobile in capo al Comune di Lercara Friddi.

Con **nota del Ministero prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0055361.27-06-2022** (all. 3) veniva comunicato che, all'esito delle verifiche effettuate sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di candidatura e sul possesso dei

requisiti di ammissibilità rispetto alla documentazione caricata sul sistema informativo e a seguito della richiesta di chiarimenti, è emerso quanto segue:

"1) dall'esame della NOTA DI CHIARIMENTO caricata a sistema, nonché della documentazione integrata e delle dichiarazioni/Asseverazioni rese **non è stato possibile accertare la piena proprietà dell'area** così come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Avviso e, pertanto, codesto Ente dovrà produrre inconfutabile documentazione probatoria, ovvero titolo/i di proprietà con nota/e di trascrizione, voltura/ e e/o visura/ e catastale/i aggiornata/ e;

2) dall'esame della NOTA DI CHIARIMENTO caricata a sistema, nonché della documentazione integrata e delle dichiarazioni/ Asseverazioni rese **non è stato possibile accertare se l'area sia urbanisticamente consona all'edificazione e/o ricadente, secondo lo strumento urbanistico vigente, in zone per impianti e attrezzature collettive (scuole)**, così come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Avviso e, pertanto, codesto Ente dovrà produrre inconfutabile documentazione probatoria, ovvero Certificazione di destinazione urbanistica con espressa indicazione delle destinazioni d'uso compatibili, degli interventi ammissibili e di tutti i vincoli che insistono sull'area che possano impedire o limitare la realizzazione

dell'intervento proposto.”.

Con **nota prot. n. 1492 del 28.06.2022** (all. 8), il Comune di Lercara Friddi, in riscontro alla precedente comunicazione pervenuta dal Ministero, trasmetteva la seguente documentazione:

”1) Certificato di destinazione urbanistica con allegato stralcio del PRG ove si evidenzia la destinazione della zona ad impianti e attrezzature collettive (scuole), quindi compatibile con la destinazione dell'intervento da realizzare e stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione con riportati gli indici di utilizzazione fondiaria. Da ciò si evince che l'utilizzazione fondiaria utilizzata (mq. 1.815,00) è notevolmente inferiore a quella massima utilizzabile che deve essere inferiore al 60% dell'area disponibile (mq. 15.967,00);

2) Stralcio dell'Inventario dei beni Immobili di uso pubblico per destinazione ove sono riportate tutte le proprietà comunali e Visura e stralcio catastale per la dimostrazione della proprietà dell'immobile da parte di questo Comune ...”.

Ebbene, in violazione alle dichiarazioni ed integrazioni puntualmente fornite dall'ente, l'Amministrazione resistente pubblicava in data 08 giugno 2022 la graduatoria con la quale veniva assegnato al Comune di Lercara Friddi un punteggio totale di 45,351 e veniva determinata l'ammissione con riserva, la quale sarebbe stata sciolta

soltanto all'esito delle ulteriori verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di candidatura.

Purtuttavia, con la nota del Ministero dell'Istruzione **prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO**

UFFICIALE.U.0068478.08-08-2022 (all. 1) veniva

trasmessa all'ente formale comunicazione **di esclusione dalla procedura,** in quanto

l'amministrazione non avrebbe riscontrato positivamente quanto richiesto al fine di verificare la definitiva conformità tra il progetto candidato e le prescrizioni dell'avviso pubblico.

In particolare, **veniva addotto che l'intervento fosse inammissibile** ai sensi dell'art. 5, comma 1,

lett. a), dell'avviso pubblico, poiché non rispetterebbe quanto previsto dall'art. 4, comma 1

(all. 5), **in merito alla proprietà pubblica**

dell'area. Nello specifico, veniva evidenziato

che: *"l'area di pertinenza scolastica interessata dall'intervento non è, infatti, nella piena titolarità dell'ente richiedente, in quanto, così come si evince dalla visura catastale trasmessa nei chiarimenti, lo stesso risulta possessore del solo diritto di livellario, ma non è proprietario come richiesto nell'avviso pubblico.*

Alla luce di quanto esposto, con la presente si dichiara che l'intervento CUP: F81B22000930006 è escluso dalla procedura indicata in oggetto per mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti espressamente dall'avviso pubblico".

A ben vedere, la circostanza ostativa all'erogazione del finanziamento, concerne la titolarità del bene, in particolare, la motivazione di esclusione dalla procedura sarebbe per mancanza del titolo di proprietà "pubblica" dell'area, assunto quest'ultimo del tutto infondato e non meritevole di condivisione.

Infatti, in primo luogo l'ente ha puntualmente integrato la documentazione richiesta con i titoli che attestano la proprietà del bene in capo allo stesso; a tal proposito giova richiamare il contratto di appalto (all. 9) stipulato in data 21/7/1956 - Rep. 1957 - Approvato con D.A. N. 4631 del 30/10/1956, registrato alla Corte dei Conti il 15/12/21956, al Reg. 6, foglio 38, stipulato a seguito delle risultanze della licitazione privata esperita dall'Assessorato Regionale LL. PP. per l'affidamento dei lavori di completamento dell'edificio scolastico di 24 aule sito in Lercara Friddi, il quale fornisce chiaramente l'indicazione che la proprietà "pubblica" dell'edificio scolastico è del Comune di Lercara Friddi.

Dunque, alla luce di quanto argomentato gli atti ed i provvedimenti adottati risultano "*ictu oculi*" illegittimi ed ingiusti sotto diversi profili ed altresì meritevoli di annullamento, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 42 DELLA CARTA COSTITUZIONALE A TUTELA DELLA PROPRIETA' PUBBLICA E DEL PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - DELL'ART. 826, COMMI 2 E 3 DEL CODICE CIVILE - DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SITRUZIONE ARTT. 85 E 86 - L. 23/1996, ART. 3, COMMA 1, - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETA' MANIFESTA - ILLOGICITA' MANIFESTA

Il provvedimento di esclusione della istanza proposta dal Comune di Lercara Friddi, risulta palesemente illegittimo per violazione delle norme calendate.

L'assunto dell'amministrazione statale resistente, secondo cui la mensa scolastica che si vorrebbe realizzare risulta insistere in un area e/o immobile non di proprietà comunale, risulta palesemente illegittimo ed infondato.

Al riguardo giova rammentare che, i beni pubblici si inseriscono, sul piano sistematico, nella parte relativa all'organizzazione pubblica, in quanto anche essi costituiscono mezzi mediante i quali la pubblica amministrazione esercita le sue funzioni amministrative.

Il legislatore ha dedicato il Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile ai "beni

appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici".

Mentre, infatti, la Costituzione non fornisce una nozione di bene, l'**art. 810 cc.** dispone che sono *"beni le cose che possono formare oggetto di diritti"*. Il codice civile, altresì, individua tre categorie di beni pubblici: beni demaniali (artt. 822 e 824), beni patrimoniali indisponibili (art. 826, commi 2 e 3) e beni patrimoniali disponibili (art. 828).

Ecco che, allora, la nozione di bene pubblico assume un doppio significato: secondo un primo orientamento, prevale il mero elemento soggettivo dell'appartenenza, per cui si sostiene che essi sono l'insieme di beni che a qualsiasi titolo appartengono allo Stato o agli enti pubblici; questa visione andrebbe ad escludere la tripartizione sopracitata. Al contrario, il secondo orientamento identifica come beni pubblici tutti quei beni appartenenti alla pubblica amministrazione che vengono sottoposti ad una disciplina giuridica derogatoria del diritto comune, in quanto preordinati al soddisfacimento di determinati interessi pubblici e, dunque, include soltanto i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile.

Infatti, gli **artt. 822 e 824 c.c.** presentano un elenco tassativo dei beni demaniali; tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di

diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (**art. 823, comma 1 c.c.**).

Talchè, rispetto ai beni demaniali, i patrimoniali indisponibili, sono invece tipizzati solo in parte, essendo concretamente individuabili sulla scorta di una clausola generale contenuta nel codice che fa riferimento a tutti "**i beni destinati a un pubblico servizio**" (**art. 826, comma 3 c.c.**).

Infatti, giova rammentare che, secondo il citato articolo, "*fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro appartenenza gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio*".

A ben vedere, per quanto concerne il regime giuridico dei beni che compongono il patrimonio indisponibile, il codice si limita a stabilire che "*non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano*" (**art. 828, comma 2, c.c.**).

Alla luce di quanto dedotto risulta di tutta evidenza che l'edificio costruito ed adibito, destinato a sede per le scuole elementari e medie del Comune sia un bene patrimoniale indisponibile del Comune di Lercara Friddi, come risulta dal registro dell'inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione redatto dal Comune di

Lercara Friddi (v. all. 10 modello b, pagina 5, ed all. 8).

Sul punto, è del medesimo avviso la giurisprudenza prevalente la quale sostiene che, l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile presuppone la sussistenza di un doppio requisito, soggettivo e oggettivo, rappresentato, rispettivamente dalla «manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e, perciò, un atto amministrativo da cui risulta la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio» nonché dalla "effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio" (così Cass. Civ., sez. un., 9 giugno 2020, n. 21991; Cass. Civ., sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26800; Cass. Civ., sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2009, n. 513).

Ed ancora, più pregnante risulta la giurisprudenza amministrativa pronunciata in materia, la quale asserisce che l'atto di destinazione può anche essere implicito nel comportamento dell'amministrazione che decide di destinare un bene ad uno scopo di interesse pubblico (si v. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 13 luglio 2000, n. 5037).

Tale linea di pensiero altro non è che anche quella tenuta della dottrina, la quale ritiene che "la richiesta del doppio requisito si giustifica in quanto soltanto così l'amministrazione può

dimostrare la seria volontà e la necessità di destinare il bene ad un fine pubblico e di assoggettarlo ad un regime preferenziale rispetto a quello comune" (si v. V. Lopilato, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli Editore, 2021).

Ed ancora, in particolare, giova rilevare che, per quanto concerne **il regime giuridico degli edifici scolastici**, essi rientrano pienamente nella definizione dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto viene utilizzato per lo svolgimento di un servizio pubblico, cioè l'istruzione, e conseguentemente sono di proprietà degli Enti Locali.

In particolare, secondo la **1. 23/1996, art. 3, comma 1**, spetta ai comuni la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti destinati a sede per le scuole materne, elementari e medie. Infatti, giova ancora una volta ribadire che l'edificio è stato realizzato nel 1956, e mantenuto in via ordinaria e straordinaria e **da sempre destinato a sede della scuola elementare e media di Lercara Friddi**.

A sostegno di ciò, occorre richiamare anche il **d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297**, meglio conosciuto come "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*", nell'ambito del quale il legislatore ha dedicato il Titolo IV del suddetto

testo unico all'Edilizia e alle strutture scolastiche, sottolineando in particolare, all'art. 87, la natura patrimoniale indisponibile dei beni con destinazione ad uso scolastico, affidando altresì agli enti competenti i conseguenti oneri di manutenzione.

Né, contrariamente, può avere pregio giuridico la circostanza secondo la quale nella visura catastale (all. 11) risulti il diritto di livellario del Comune di Lercara Friddi e il diritto del concedente della "Fidecommissaria Palagonia", in virtù del fatto che la visura catastale non è (il) documento che riveste carattere probatorio al fine di assurgere quale certificazione del titolo di proprietà di un bene immobile.

È orientamento recentissimo della giurisprudenza amministrativa (**T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 24/04/2019, n.140**) ritenere che **l'accertamento dell'uso pubblico di un bene quale una strada deve essere condotto non già sulla mera base delle risultanze catastali, ma mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (cfr.: Cons. Stato IV, 17.9.2013, n. 4625).**

Ai fini dell'accertamento della proprietà di un'area, **i dati catastali hanno valore indiziario** e ad essi può essere attribuito maggior peso probatorio solo quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto

dell'atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell'area medesima (**cfr.: Cons. Stato IV, 4.4.2012, n. 1990; Consiglio di Stato sez. V, 29/03/2004, n.1631**).

Ed ancora, l'accertamento della proprietà pubblica richiede l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico, **o che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo,** senza che sia sufficiente, a tal fine, l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta (**cfr.: Cons. Stato V, 28.6.2011, n. 3868**).

A ben vedere, la giurisprudenza amministrativa è prudente nel ritenere come prova assoluta ciò che viene riportato nella visura catastale, in quanto i dati ivi riportati devono trovare riscontro negli atti costitutivi.

Il catasto, dunque, si definisce non probatorio poichè non fornisce prova legale di reale proprietà: sebbene fra le sue registrazioni vi siano cenni riguardanti le mutazioni di proprietà

dei beni censiti, queste non hanno mai valore di certificazione della proprietà.

Invero, nel caso di specie, vi è stata proprio una mutazione in quanto il Comune di Lercara Friddi risulta essere il legittimo proprietario dell'edificio scolastico (bene pubblico), giusto contratto di appalto (*all. 9*) stipulato in data 21/7/1956 - Rep. 1957 - Approvato con D.A. N. 4631 del 30/10/1956, registrato alla Corte dei Conti il 15/12/21956, al Reg. 6, foglio 38, stipulato a seguito delle risultanze della licitazione privata esperita dall'Assessorato Regionale LL. PP., proprio per l'affidamento dei lavori di completamento dell'edificio scolastico di 24 aule, nonché come risulta dall'inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione del Comune di Lercara Friddi (*v. all. 10 modello b, pagina 5, ed all. 8*).

Talchè, i dati catastali riportati in visura, alla luce dei superiori arresti giurisprudenziali, risultano smentiti dal fatto che si tratta di un bene pubblico patrimoniale indisponibile appartenente al Comune di Lercara, infatti quest'ultimo non ha mai provveduto a pagare alcun canone livellario nei confronti della "Fidecommissaria Palagonia", di cui nessuno è in grado di fornire chiarimenti, trattandosi di un feudatario, Francesco Paolo Gravina, principe di Palagonia e di Lercara Friddi, nacque nel 1800 a

Palermo e morì nel 1854.

Alla luce dei superiori arresti giurisprudenziali e della normativa di riferimento, risulta indiscutibile che l'istituto scolastico di che trattasi è di **proprietà pubblica** del Comune di Lercara Friddi e pertanto sotto tale aspetto la motivazione di esclusione dal finanziamento richiesto, afferente alla mancanza del titolo di proprietà dell'edificio scolastico dell'ente, risulta illegittima.

Per tutte le superiori ragioni, l'odierno ricorso risulta meritevole di accoglimento, con statuizione in ordine alla declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati e meglio descritti in epigrafe.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE E/O DI ADOZIONE DI MISURE
CAUTELARI ATIPICHE**

Dalle superiori considerazioni e per quanto argomentato è evidente che il ricorso sia assistito dal presupposto del "*fumus boni iuris*".

In merito all'accoglimento della domanda cautelare in virtù della sussistenza di detto presupposto, è utile richiamare l'ordinanza del Consiglio di Stato, con la quale è stata rilevata la fondatezza dell'istanza cautelare "**per l'evidente consistenza del fumus boni iuris**" (C.d.S., *ordinanza cautelare n. 5609 del 21.09.2020*).

Pertanto, già all'esito dell'esame approfondito di tale profilo, la domanda cautelare risulta

meritevole di accoglimento.

In punto di *periculum in mora* si rileva che grave ed irreparabile risulta il danno che deriverebbe dal mancato accoglimento dell'odierno ricorso, i cui effetti sarebbero del tutto irreparabili, tenuto conto dei tempi per la decisione del ricorso nel merito.

All'uopo, giova rilevare che risulta evidente il *periculum* con riferimento al fatto che la somma stanziata per la Sicilia con l'"**allegato 6**" al **Decreto 343 del 02-12-2021 - Riparto delle risorse**, pari ad € 47.875.325,58 (*all. ti 12 e 12.1*), è sufficiente a finanziare tutte le domande proposte dai Comuni siciliani, anche il finanziamento richiesto dal Comune di Lercara Friddi pari a euro 557.000,00, pertanto, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso la suddetta somma sarebbe inutilizzata con evidente pregiudizio per la collettività.

Inoltre, il mancato accoglimento della sospensiva, posto che vi è l'urgenza di ottenere una decisione imminente, configurerebbe una palese lesione in capo al ricorrente che si vedrebbe costretto ad attendere la decisione di merito e, nel frattempo, a fronte della mancata erogazione del finanziamento, verrebbe privato di un servizio essenziale per gli alunni, i quali finalmente avrebbero la possibilità di usufruire di un servizio mensa in un locale idoneo, nonché

contemperare l'espletamento del tempo pieno.

Alla luce delle superiori considerazioni, l'istanza cautelare risulta meritevole di accoglimento.

In tali casi appare necessario, anche al fine di preservare l'interesse dell'amministrazione statale alla corretta e valida erogazione dei finanziamenti del PNRR per le mense scolastiche per cui è causa, nell'ipotesi di eventuale futuro definitivo accoglimento del ricorso, disporre l'ammissione con riserva della istanza di finanziamento di parte ricorrente, avendone tutti i requisiti.

Pertanto, a questo punto, si confida nei provvedimenti che questo Tribunale potrà adottare per soddisfare queste legittime esigenze, in sede cautelare.

In particolare, appare assolutamente necessaria la **tutela cautelare presidenziale richiesta**, stante che uno scrutinio della istanza cautelare nella prossima camera di consiglio configurerebbe una mancanza di tutela cautelare.

Talché, si confida nell'accoglimento della domanda cautelare richiesta, **ex art.55, comma 1 del c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.**

Pertanto, si rende necessaria la concessione di una misura cautelare monocratica.

Per i motivi e le ragioni sopra esposte,

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE**

Previa sospensione degli effetti degli atti impugnati e/o adozione di una misura cautelare atipica anche con provvedimento cautelare ex art.56 C.P.A., stante il pregiudizio grave ed irreparabile che l'ente ricorrente subirebbe durante il tempo necessario a giungere alla decisione, nel merito, in accoglimento dell'odierno ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, con qualsiasi statuizione di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini di quanto previsto dall'art.9, comma V, della legge 23.12.1999, n.488, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Palermo, li 27.10.2022

Avv. Giuseppe Ribaudo